

STATUTO

"FONDAZIONE ALMA MATER TICINENSIS"

Articolo 1

(Costituzione - sede – delegazioni)

1. Su iniziativa dell'Università di Pavia, con sede in Pavia, corso Strada Nuova numero 65 (di seguito detta anche solo l'“**Università**”), nonché della Fondazione Banca del Monte di Lombardia, con sede in Pavia, corso Strada Nuova numero 61 (di seguito detta anche solo la “**Fondazione Banca**”) è costituita, ai sensi dell'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del DPR 24 maggio 2001 n. 254 relativo al “Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato”, una fondazione denominata “**Fondazione Alma Mater Ticinensis**” con sede in Pavia (di seguito detta anche solo la “**Fondazione**”).

L'indirizzo ove è posta la sede della Fondazione è: Strada Nuova 65, presso l'Università degli Studi di Pavia.

2. Ai sensi dell'art. 1 del DPR 24 maggio 2001 n.254 la Fondazione ha come Ente di riferimento l'Università.

3. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato e non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e opera esclusivamente nell'interesse della Università, destinando tutte le proprie risorse al raggiungimento degli scopi di seguito indicati e tenendo conto degli interessi istituzionali della Fondazione Banca del Monte di Lombardia.

L'Università esercita le funzioni di indirizzo e di riscontro sull'effettiva coerenza dell'attività della Fondazione con l'interesse dell'Università medesima.

4. La Fondazione persegue i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla sua natura giuridica e opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La modifica della sede legale della Fondazione nell'ambito del comune non comporta modifica del presente Statuto.

5. Lo Statuto è deliberato unitamente all'atto costitutivo dall'Ente di Riferimento previa acquisizione del parere del Ministero dell'Università. La stessa procedura si applicherà alle modifiche dello Statuto.

Articolo 2

(Finalità e attività strumentali, accessorie e connesse)

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 59, comma terzo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la Fondazione persegue finalità di integrazione alla didattica e alla ricerca, nessuna esclusa.
2. Scopi della Fondazione sono:
 - a) Promuovere, valorizzare e sviluppare la ricerca, la formazione e il percorso post-laurea dei propri laureati anche con riferimento alle problematiche del mercato del lavoro, svolgendo funzioni di promozione, di richiamo e di sostegno verso la ricerca, nonché di avvio alla professione dei propri laureati e del perfezionamento formativo;
 - b) promuovere e sviluppare l'internazionalizzazione della formazione professionale, tramite la gestione di appositi servizi e la partecipazione a iniziative congiunte con altri istituti nazionali e stranieri, con amministrazioni e organismi internazionali in genere e con operatori economici e sociali pubblici e privati;
3. Per il perseguimento delle sue finalità, la Fondazione può, fra l'altro:
 - a) promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblico-privati locali, nazionali, europei e internazionali da destinare agli scopi;
 - b) promuovere e svolgere attività sussidiarie alla didattica e alla ricerca;
 - c) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati, nonché promuovere la realizzazione di laboratori e centri di ricerca università-impresa dedicati a specifiche aree tecnologiche e applicative;
 - d) amministrare e gestire i beni di cui abbia la proprietà e/o il possesso, nonché le strutture universitarie delle quali le sia stata affidata la gestione;
 - e) sostenere lo svolgimento di attività di didattica, formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, anche attraverso la gestione operativa di strutture scientifiche e/o tecnologiche dell'Università mediante proprio personale amministrativo e di ricerca;
 - f) promuovere la costituzione o partecipare a consorzi, associazioni o fondazioni che condividono le medesime finalità, nonché a strutture di ricerca, alta formazione e trasferimento tecnologico in Italia e all'estero, ivi comprese società di capitali strumentali a dette strutture. Nel caso di partecipazione a tali società di capitali la partecipazione non può superare il cinquanta per cento dell'intero capitale sociale;
 - g) promuovere e partecipare ad iniziative congiunte con altri istituti nazionali, stranieri, con amministrazioni e organismi internazionali e, in genere, con operatori economici e sociali, pubblici o privati;
 - h) promuovere seminari, conferenze e convegni anche con altre istituzioni e organizzazioni nazionali e internazionali o partecipare ad analoghe iniziative, che coinvolgono l'Università o la Fondazione Banca, promosse da altri soggetti;

- i) svolgere attività di consulenza, direttamente e tramite convenzioni, contratti, accordi e intese con soggetti pubblici e privati.
4. La Fondazione, inoltre, può svolgere le seguenti attività:
- a) acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, allo scopo di renderli disponibili per lo svolgimento delle attività della Fondazione nonché dell'Università;
 - b) svolgimento in via diretta di qualsivoglia attività accessoria, anche di natura commerciale, alle proprie finalità istituzionali o statutarie, anche mediante la costituzione o la partecipazione a società commerciali preposte allo svolgimento di attività strumentali alle proprie finalità;
 - c) svolgimento di ogni operazione ritenuta anche solo opportuna per il conseguimento delle proprie finalità e quindi di ogni attività economica, finanziaria, immobiliare o mobiliare nei limiti statuari e di legge;
 - d) svolgimento di attività strumentali e di supporto della didattica e della ricerca, anche mediante la messa a disposizione di proprio personale tecnico, amministrativo e di ricerca, con specifico riguardo a:
 - 1. promozione e sostegno finanziario alle attività didattiche, formative e di ricerca;
 - 2. promozione e svolgimento di attività sussidiarie alla didattica e alla ricerca;
 - 3. promozione e supporto della attività di cooperazione scientifica e culturale dell'Università con istituzioni nazionali e internazionali;
 - 4. supporto all'organizzazione di stage e di altre attività formative, nonché ad iniziative di formazione a distanza.

Articolo 3 *(Patrimonio)*

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- a) dalla dotazione iniziale conferita dai Fondatori all'atto della costituzione nonché dal contributo versato annualmente dagli stessi, in accordo a quanto stabilito, in fase iniziale, dall'atto di fondazione e successivamente dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) dai conferimenti in denaro e in beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione – previo gradimento dell'Ente di Riferimento - sia deliberata, in modo unanime, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che il Consiglio stesso decida di imputare a patrimonio;
 - c) dai proventi delle attività proprie che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
 - d) dagli utili, derivanti da partecipazioni detenute dalla Fondazione in società o altre entità, che il Consiglio di Amministrazione decida di imputare a patrimonio;

e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

2. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento delle finalità statutarie ed è amministrato in modo tale da preservarne la consistenza, al fine di assicurare la continuazione, nel tempo, dell'attività della Fondazione.

Non sarà disposta – sotto qualsiasi forma – la distribuzione degli utili o l'assegnazione di quote di patrimonio. Eventuali proventi e rendite sono utilizzati per il perseguimento degli scopi statuari.

Articolo 4

(Fondo di gestione)

1. Per l'adempimento dei propri compiti la Fondazione dispone:

a) di ogni eventuale contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio effettuato dai Fondatori, da Partecipanti Istituzionali, da Partecipanti ovvero da altri soggetti, pubblici o privati;

b) dei redditi provenienti dalla gestione del patrimonio e/o dai proventi derivanti dall'alienazione totale o parziale dei beni acquisiti per donazione o per lascito;

c) dei proventi e dei ricavi generati dalla propria attività istituzionale e dalle attività strumentali e accessorie;

d) dai contributi erogati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da altri Ministeri, da Enti Nazionali e Comunitari per le finalità di formazione, aggiornamento, orientamento e per ogni altra attività della Fondazione.

2. Le attività della Fondazione sono programmate e svolte con criteri di efficienza, al fine di garantire un corretto equilibrio economico finanziario, in accordo sia ad una precisa programmazione su base pluriennale, sia al bilancio di previsione che sarà annualmente presentato dal Consiglio di Amministrazione.

3. La Fondazione opera con la massima trasparenza e pubblicità dei propri atti nei confronti dei soggetti che contribuiscono alla propria attività.

Articolo 5

(Fondatori)

1. Sono Fondatori l'Università di Pavia e la Fondazione Banca.

2. L'attribuzione della qualifica di Fondatore non comporta il riconoscimento di alcun diritto né sul patrimonio della Fondazione né per la ripetizione del contributo annuale versato, fatto salvo il caso in cui la Fondazione cessi o sospenda la propria attività per un periodo superiore ad un anno. In tale ipotesi sarà restituito il contributo annuale destinato alla programmazione dell'attività cessata o sospesa.

Ai Fondatori sono riservati i diritti di cui al presente Statuto, i quali non potranno essere modificati in alcun modo se non con il preventivo consenso unanime dei Fondatori.

3. I Fondatori sono tenuti a concorrere Fondo di dotazione iniziale e al Fondo di gestione al fine di dotare la Fondazione delle risorse necessarie per realizzare gli obiettivi posti nel bilancio di previsione.

4. Nei primi tre esercizi dalla costituzione della Fondazione, i Fondatori si impegnano a concorrere al Fondo di Gestione della Fondazione con un apporto di misura non inferiore a quella stabilita nell'atto di fondazione.

5. La mancata corresponsione del contributo dovuto fa perdere la qualifica di Fondatore.

Articolo 6

(Partecipanti Istituzionali e Partecipanti)

1. Possono assumere la qualifica di "**Partecipanti Istituzionali**", previo gradimento della Fondazione e dell'Ente di Riferimento enti, amministrazioni pubbliche, persone giuridiche, fisiche, singole o associate, che, condividendo le finalità della Fondazione, partecipano alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, in attività o beni materiali e immateriali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

2. Possono assumere la qualifica di "**Partecipanti**" gli enti, amministrazioni pubbliche, persone giuridiche, fisiche, singole o associate, che contribuiscono in via non continuativa agli scopi della Fondazione con mezzi e risorse ritenuti congrui dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione secondo criteri da esso stabiliti ovvero con prestazioni e attività, anche professionali, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali o servizi, ritenuti congrui dallo stesso Consiglio di Amministrazione. Il contributo erogato dai soggetti Partecipanti può essere finalizzato al raggiungimento di un obiettivo progettuale specifico.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può determinare, con Regolamento, l'eventuale suddivisione dei Partecipanti in base alla contribuzione, nonché i criteri per determinare la durata della qualifica.

3. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ferme restando le competenze e le responsabilità degli organi istituzionali della Fondazione, può attribuire la qualifica di "**Partecipante Onorario**" a persone fisiche e giuridiche pubbliche o private che abbiano contribuito in maniera rilevante e significativa con mezzi e risorse allo sviluppo dell'Università, con particolare riferimento agli obiettivi della Fondazione.

4. I Partecipanti Istituzionali e i Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole dei due terzi dei membri. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento della Fondazione, adottato ai sensi dell'Articolo 9 del presente Statuto.

5. I Partecipanti Istituzionali e i Partecipanti possono essere coinvolti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione delle eventuali articolazioni interne della Fondazione e nel raggiungimento degli obiettivi specificamente finanziati.

6. La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

7. La qualifica di Partecipante Istituzionale, di Partecipante o di Partecipante Onorario non attribuisce alcun diritto né sul patrimonio della Fondazione né per la ripetizione del contributo annuale versato.

8. I Partecipanti Istituzionali possono nei limiti derivanti dal presente statuto, formulare proposte relative allo sviluppo dell'attività della Fondazione, nonché svolgere attività consultiva in relazione alle attività della Fondazione e formulare pareri e proposte da proporre al Consiglio di Amministrazione in ordine a specifiche iniziative nell'ambito degli scopi della Fondazione.

Articolo 7

(Partecipanti esteri)

1. Possono essere nominati Partecipanti Istituzionali ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche, nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 8

(Esclusione e recesso)

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione decide con deliberazione assunta con il voto favorevole di quattro dei suoi membri l'esclusione di Partecipanti Istituzionali o di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'Articolo 2 del presente Statuto e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

3. I Partecipanti Istituzionali e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

4. I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 9

(Organi)

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Consiglio di Amministrazione
 - b) il Presidente della Fondazione
 - c) il Vicepresidente
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti
 - e) il Comitato Advisory
2. Al fine di assicurare la continuità dell'attività della Fondazione gli organi suindicati continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, il funzionamento degli organi collegiali è disciplinato dal Regolamento che sarà adottato dal Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dalla costituzione della Fondazione.

Articolo 10

(Consiglio di Amministrazione)

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente della Fondazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione dovrà essere sempre composto di un numero dispari di membri, secondo la seguente composizione.

Fermo restando che l'Università designerà la maggioranza dei consiglieri di amministrazione, almeno tre membri, tra cui il Presidente della Fondazione, saranno designati dall'Università; almeno un membro sarà designato dalla Fondazione Banca; un membro infine sarà designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

3. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione, salvo il Presidente della Fondazione, restano in carica fino a un massimo di tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli stessi possono essere rinominati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

5. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Presidente della Fondazione ne chiede la sostituzione al soggetto che l'aveva designato, onde assicurare la funzionalità e la continuità dell'organo della

Fondazione. I membri restanti devono così provvedere alla cooptazione del nuovo Consigliere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, il quale resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

6. Nell'eventualità in cui per qualsiasi ragione dovesse venire meno la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio deve intendersi decaduto nella sua interezza, così che i membri rimasti in carica debbono senza indugio procedere alla convocazione dei Fondatori perché provvedano alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

7. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio provvede a:

- a) approvare la relazione del Presidente sull'attività della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo, da predisporre in attuazione delle linee guida dell'attività della Fondazione definite dall'Ente di Riferimento sentita la Fondazione Banca;
- b) fissare, nel rispetto degli scopi della Fondazione e in attuazione delle linee guida di cui al punto precedente, le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi;
- c) elaborare il piano pluriennale della attività della Fondazione, nonché il piano di attività annuale della Fondazione, in attuazione delle linee guida di cui al precedente punto a);
- d) approvare il bilancio di previsione (budget revisionale economico-finanziario) di ciascun esercizio e il bilancio consuntivo, nei termini e con le modalità previste dall'Articolo 17;
- e) definire la struttura operativa e l'organizzazione più adatte agli scopi e alle attività della Fondazione, secondo principi di efficienza, economicità e trasparenza;
- f) nominare, al proprio interno, il Vicepresidente Esecutivo ai sensi del successivo Articolo 13
- g) nominare e revocare, determinandone il compenso, il Direttore Generale di Fondazione ed altre figure investite dei compiti di direzione eventualmente previsti dal disegno organizzativo delineato in base al precedente punto e);
- h) elaborare e approvare gli eventuali regolamenti interni della Fondazione;
- i) istituire, nell'eventualità di ammissione di Partecipanti Istituzionali ai sensi dell'art. 6 del Presente Statuto, un eventuale Comitato dei Partecipanti Istituzionali disciplinandone le modalità di funzionamento e attribuzioni con apposito Regolamento, ferme restando in ogni caso le competenze e le responsabilità degli Organi della Fondazione;
- j) impartire direttive, predisporre piani strategici, industriali e finanziari, nonché valutare l'adeguatezza del sistema amministrativo, organizzativo e contabile della Fondazione e il generale andamento della gestione della Fondazione;
- k) approvare i contratti e le convenzioni;

- l) stabilire i criteri e i requisiti per assumere la qualifica di Partecipante Istituzionale, Partecipante e Partecipante Onorario;
- m) amministrare il patrimonio della Fondazione, determinando inoltre la parte delle entrate e dei redditi da destinare all'incremento del patrimonio stesso;
- n) determinare il compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti e comunque nel rispetto delle disposizioni vigenti di quanto previsto dall'Articolo 18 del presente Statuto;
- o) disporre in ordine alla destinazione degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali;
- p) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- q) svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto;
- r) proporre le modifiche allo Statuto, da deliberarsi secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'Articolo 1.

Articolo 11

(Convocazione e quorum del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa o su richiesta di almeno due dei suoi membri senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione, inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire ventiquattro ore prima della data fissata.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della seduta. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
3. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché siano presenti i due terzi dei membri nominati dall'Università.
4. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente Statuto o dalla legge. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente Esecutivo. In ogni caso le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione espressamente indicate nell'Art. 8, nell'Art. 10, comma 7 lett. r) e nell'Art. 22 devono essere approvate con il voto favorevole di quattro dei Consiglieri in carica.

5. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, purché ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e sia in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di visionare e di ricevere documentazione e di trasmetterne e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato, ove dovranno trovarsi il Presidente e il Segretario.

6. Il Segretario delle riunioni del Consiglio è la persona designata dal Consiglio anche fra persone esterne al medesimo.

7. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente della Fondazione e dal Segretario, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Articolo 12

(Presidente)

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Ente di riferimento nella persona del Rettore pro tempore dell'Università e resta in carica per l'intero mandato di Rettore dell'Università.

2. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente deve curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione sia adeguato, proponendo altresì al Consiglio di Amministrazione l'eventuale creazione delle Divisioni Operative ai sensi dell'Articolo 18, e deve riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori dei Conti, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Fondazione.

3. Il Presidente, inoltre:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dallo Statuto;
- b) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- c) sorveglia la gestione e il buon andamento amministrativo della Fondazione, riferendone al Consiglio di Amministrazione;
- d) sovrintende all'amministrazione della Fondazione e adotta, nei casi di urgenza, atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica del Consiglio medesimo nella seduta immediatamente successiva alla loro adozione;
- e) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- f) esercita tutte le altre funzioni previste dallo Statuto;
- g) provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione.

4. In caso di assenza o impedimento, egli è sostituito dal Vicepresidente Esecutivo.

In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente Esecutivo le funzioni vengono esercitate temporaneamente dal Consigliere più anziano del Consiglio.

Articolo 13

(Vicepresidente Esecutivo)

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Vicepresidente, il quale fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2. Il Vicepresidente Esecutivo ha tutte le attribuzioni e competenze riservate dal presente Statuto al Presidente, ivi comprese la rappresentanza legale e giudiziale della Fondazione, e può esercitarle in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Il Presidente può altresì attribuire al Vicepresidente Esecutivo una delega ad esercitare, in via continuativa, le funzioni ad esso riservate dallo Statuto, ivi compresi gli obblighi di vigilanza e di informazione previsti dall'Articolo 12, fatto salvo il pieno diritto del Presidente di esercitare comunque le funzioni ad esso riservate dal presente Statuto allorché lo ritenga opportuno. Il Vicepresidente Esecutivo esercita anche le altre funzioni che gli siano delegate dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Vicepresidente Esecutivo resta in carica per lo stesso periodo degli altri consiglieri. Il Vicepresidente Esecutivo può essere rinominato e ha diritto ad un compenso nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, nonché al rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 14

(Legale rappresentanza - Procuratori)

1. Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere l'ente in giudizio, avanti qualsiasi giurisdizione e revocarli.

2. La rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio spetta anche al Vicepresidente Esecutivo nei limiti della delega ricevuta, che, senza necessità di delega, sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento. Di fronte ai terzi, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

3. La rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi spetta, altresì, ai singoli Consiglieri cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato parte dell'esercizio dei propri poteri, nei limiti della delega.

4. Il Consiglio di Amministrazione può anche nominare procuratori per singoli affari, conferendo loro anche i relativi poteri di rappresentanza di fronte ai terzi.

Articolo 15

(Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo a cui spetta il controllo della Fondazione e svolge le funzioni previste dal codice civile per il Collegio Sindacale delle società per azioni, ivi compresa la revisione legale dei conti.

2. Il Collegio dei Revisori è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I membri del Collegio dei Revisori sono designati secondo le seguenti modalità:

a) Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed è individuato tra i soggetti che sono iscritti nel registro dei revisori legali e che hanno svolto, per almeno cinque anni, funzioni di revisore legale presso istituzioni universitarie;

b) due componenti sono nominati dalla Fondazione, su designazione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'Università e della ricerca, e sono individuati, prioritariamente, tra i dipendenti delle predette amministrazioni, e, in ogni caso, tra coloro che sono in possesso del requisito di iscrizione nel registro dei revisori legali.

Del Collegio fanno parte altresì due componenti supplenti, nominati con le stesse modalità dei due componenti titolari.

3. I Revisori durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione dei Revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio dei Revisori è stato ricostituito. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno uno dei Revisori, si procederà alla sua sostituzione con i supplenti secondo le modalità previste nell'art. 2401 cod. civ. I componenti del Collegio possono essere riconfermati nell'incarico.

4. La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nonché con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione medesima.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si dovranno applicare ai Revisori le disposizioni previste dalla legge per il Collegio Sindacale delle società per azioni.

Articolo 16

(Comitato Advisory)

1. Il Comitato Advisory è organo consultivo della Fondazione, ed è composto da cinque componenti nominati dal Consiglio di amministrazione fra persone rappresentative a livello nazionale del mondo delle imprese, del lavoro e delle professioni, non docenti universitari.

2. Il Presidente del Comitato Advisory è nominato su proposta del Presidente della Fondazione Banca del Monte di Lombardia.

3. I membri del Comitato rimangono in carica per tre esercizi, in parallelo al Consiglio di amministrazione, e in ogni caso decadono alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati. I membri del Comitato sono rinominabili.
4. Il Comitato Advisory svolge attività di consulenza e di collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e con il Presidente della Fondazione nella definizione del programma generale annuale delle attività della Fondazione e in ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione richieda espressamente il parere. In particolare, il Comitato formula pareri consultivi e proposte su attività, programmi e obiettivi della Fondazione.
5. Il Comitato si riunisce, su convocazione del Presidente. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato si tengano per teleconferenza o videoconferenza, purché ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e sia in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di visionare e di ricevere documentazione e di trasmetterne e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Verificandosi tali requisiti, il Comitato si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato, ove dovranno trovarsi il Presidente e il segretario della riunione.
7. Il Presidente del Comitato può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Articolo 17

(Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio d'Amministrazione, con il voto favorevole del Presidente.
2. Il Direttore Generale sovrintende all'organizzazione e al funzionamento degli uffici e dei servizi amministrativi ed è responsabile delle relative attività. A tal fine, in attuazione delle direttive del Consiglio di Amministrazione e del Presidente della Fondazione, esercita funzioni di impulso, coordinamento e guida nei confronti degli uffici e dei servizi amministrativi e coadiuva il Presidente della Fondazione nell'esecuzione delle delibere degli organi della Fondazione. Egli svolge altresì le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione.
3. Al Direttore Generale competono, in particolare:
 - a) la direzione e il coordinamento delle strutture organizzative;
 - b) la gestione del personale, inclusa la proposta del relativo trattamento economico e giuridico al Consiglio di Amministrazione;
 - c) la stipulazione dei contratti di prestazione d'opera e forniture necessari per la realizzazione dei programmi, deliberati dal Consiglio di Amministrazione;

d) l'organizzazione esecutiva dei servizi e delle attività della Fondazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, ivi comprese, se espressamente attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione, le funzioni e le responsabilità di legge, in tema, tra l'altro, di sicurezza sul lavoro e di tutela della privacy;

e) lo svolgimento delle funzioni ad esso eventualmente delegate o attribuite dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, nell'ambito della propria competenza, dal Presidente della Fondazione;

f) l'esecuzione di quanto necessario per la migliore e più efficace gestione della Fondazione nell'ambito degli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione e sotto la sorveglianza del Presidente della Fondazione.

4. Il Direttore Generale deve operare sotto la diretta vigilanza del Presidente della Fondazione o del Vicepresidente Esecutivo e deve riferire al Consiglio di amministrazione, almeno ogni tre mesi, sulle attività esercitate, sull'andamento della gestione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate.

5. Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

6. Il Direttore Generale può essere revocato in qualsiasi momento con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione adottata con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

7. Il rapporto della Fondazione con il Direttore Generale è regolato mediante contratto di diritto privato, e il relativo trattamento economico, nel rispetto delle disposizioni vigenti, è determinato dal Consiglio di Amministrazione, con l'approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti, tenuto conto delle previsioni di bilancio. In tale contratto sarà previsto che il rapporto con il Direttore Generale si risolve di diritto entro tre mesi dalla cessazione del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Articolo 18

(Cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza - Emolumenti)

1. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori dei Conti, né essere investiti della funzione di Direttore Generale della Fondazione, e se così nominati decadono dal proprio ufficio, tutti coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli artt. 2382 e 2399 cod. civ., fermo restando comunque quanto previsto espressamente dal presente Statuto.

2. Tutti i componenti degli organi della Fondazione dovranno possedere requisiti di onorabilità, nonché aver maturato adeguata professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni e nello svolgimento di attività equivalenti a quelle richieste dall'ufficio cui debbono essere preposti nella Fondazione.

3. Gli eventuali compensi od emolumenti da destinarsi in favore di coloro che rivestiranno cariche elettive e funzioni tecniche in Fondazione dovranno essere sempre determinati nel rispetto delle disposizioni vigenti e comunque proporzionati rispetto alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione nonché all'andamento della gestione.

Articolo 19

(Rapporti tra la Fondazione e l'Università)

1. I rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto per la promozione e realizzazione delle attività che la Fondazione è chiamata a svolgere a favore della Università sono regolate da specifiche convenzioni, approvate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che disciplineranno i contenuti della collaborazione e i relativi aspetti economici.

Le convenzioni stabiliranno altresì le modalità di conferimento dei beni, delle strutture e degli impianti della Università alla Fondazione, necessari al perseguimento degli obiettivi di cui al primo comma del presente Articolo.

2. Le convenzioni potranno prevedere che venga istituito un Comitato Guida composto da quattro membri di cui due designati dalla Università e due designati dalla Fondazione, con il compito di verificare lo stato di avanzamento dell'attività programmata.

3. La Fondazione potrà altresì sviluppare iniziative prospettate da altri Fondatori, purché coerenti con le finalità istituzionali della Fondazione e finanziariamente sostenibili, per il raggiungimento degli obiettivi che trovino autonomia di finanziamento.

Articolo 20

(Esercizio finanziario - Scritture contabili - Bilanci)

1. Gli esercizi finanziari della Fondazione hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

2. La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 cod. civ. e dalle vigenti disposizioni.

3. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio, da redigersi secondo le disposizioni dettate dal codice civile in tema di società di capitali, in quanto compatibili, corredato da dettagli di bilancio per ogni "divisione operativa", se prevista, atti ad evidenziare il risultato gestionale, ed accompagnato da una relazione illustrativa dell'attività svolta e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, unitamente all'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio successivo che dovrà avvenire contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo, nei termini previsti per le società per azioni e cioè entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della Fondazione.

Entro trenta giorni dalla relativa approvazione una copia del bilancio consuntivo e una del bilancio preventivo devono essere trasmesse, a cura degli Amministratori, ai Fondatori.

Articolo 21

(Personale)

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione, inclusi quelli che operano nelle strutture scientifiche e tecnologiche dell'Università, sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi e sono costituiti e regolati contrattualmente.
2. L'eventuale apporto di personale dell'Università alle attività della Fondazione non può prescindere dal consenso dei diretti interessati e deve essere limitato nel tempo e nell'oggetto, nel rispetto comunque delle norme che regolano lo stato giuridico del personale universitario e dei contratti collettivi di lavoro.

Articolo 22

(Scioglimento e liquidazione)

1. La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile per le fondazioni riconosciute. La Fondazione è posta in liquidazione con delibera del Consiglio di Amministrazione approvata con il voto favorevole di quattro dei suoi membri, previo parere obbligatorio dei Fondatori. L'Ente di riferimento nomina uno o più liquidatori, sentito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
2. I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione sono devoluti all'Università, a sostegno delle attività dell'Università medesima, secondo le previsioni contenute nel presente Statuto.

Articolo 23

(Disposizioni finali)

1. L'Università, sentiti gli Amministratori, promuove l'annullamento, da parte dell'autorità governativa, delle deliberazioni contrarie all'atto di Fondazione e allo Statuto, nonché a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.

Articolo 24

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge previste dal codice civile per le fondazioni riconosciute nonché le disposizioni del Regolamento approvato recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato, ai sensi dell'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Articolo 25

(Controversie)

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i Fondatori o tra la Fondazione e i Fondatori o i Partecipanti Istituzionali, Partecipanti e Partecipanti Onorari e che non sarà stata risolta in via

amichevole in coerenza con la lettera e le finalità perseguite con il presente Statuto, sarà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 e seguenti cod. proc. civ. Il Tribunale arbitrale sarà composto da un Collegio Arbitrale di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Pavia su richiesta della parte più diligente. Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto.